

La Seconda Commissione ha modificato l'articolo relativo alla norma finanziaria per come di seguito indicato.

Art.11

(Norma Finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico dell'ente gestore.
2. La Regione Calabria sostiene le attività di cui all'art. 3 della presente legge, unicamente attraverso l'erogazione di un contributo annuale a favore dell'ente gestore, compatibilmente alle risorse disponibili nel bilancio regionale.
3. Per l'esercizio finanziario 2017 il contributo, di cui al precedente comma 1, è determinato in euro 100.000,00 con allocazione alla Missione 09 – Programma 05.
4. A decorrere dall'anno 2018, il contributo di cui ai precedenti commi del presente articolo di legge è corrisposto previa rendicontazione da parte dell'ente gestore, corredata dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta e gli obiettivi raggiunti.
5. Alla copertura degli oneri finanziari a carico della Regione Calabria, per come previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, si fa fronte, per l'anno 2017, con la disponibilità esistente alla Missione 20 – Programma 3 “Altri fondi”– capitolo U0700110101 – inerente al “*Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente*”, mentre, per gli esercizi successivi, nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome, per come stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione della regione.